

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1467

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERRARI Francesco, ZANOLETTI,
DEGAUDENZ, BORGIA, FERRARI Karl, DELFINO e FOLLONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1995

Modifica all'articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di tutela
del patrimonio boschivo

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nell'estendere a larga parte del nostro Paese l'imposizione del vincolo di tutela ambientale, si è prefisso, in primo luogo, di sostituire una buona ad una cattiva economia del territorio. Questo fine è stato chiaramente espresso e più d'una volta ribadito nel corso dell'iter parlamentare.

Si è inteso, cioè, bloccare lo stato di crescente degrado del paesaggio e dell'ambiente utilizzando al massimo le competenze residue rimaste al Ministero per i beni culturali e ambientali dopo l'avvenuto trasferimento della materia alle regioni. Si è voluto - in altre parole - impedire che la colata di cemento e la sfrenata urbanizzazione delle zone più vulnerabili, sotto il profilo prima ricordato, progredissero, travolgendo irreversibilmente l'aspetto paesaggistico-ambientale del territorio.

Ma il decreto-legge n. 312 del 1985, che ne è scaturito, pur avendo tentato di esprimere meglio la portata delle precedenti disposizioni (decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984), non è riuscito ad eliminare il riaffiorare di una serie di perplessità già proprie di quei provvedimenti iniziali a causa della incompletezza della formulazione normativa adottata per consentire talune attività. Il testo di legge infatti - per quel che riguarda i boschi e l'agricoltura - cita una serie di materie (forestazione, riforestazione, bonifica, ecc.) e di attività (agricola, silvana, pastorale) per le quali stabilisce che, ai fini delle prescrizioni per la tutela dell'ambiente, non occorre alcuna preventiva autorizzazione quando quelle materie e quelle attività vengono esercitate nel rispetto delle specifiche normative che le regolano.

Ad esempio, in fatto di tagli boschivi, mentre viene citato il «taglio colturale» non viene menzionato quello di «utilizzazione boschiva», notoriamente ben più rilevante e impegnativo da qualunque angolazione lo si voglia inquadrare.

L'inesistenza dell'obbligo da parte del silvicoltore di richiedere l'autorizzazione ai fini paesaggistici e ambientali è indirettamente indicata nella circolare esplicativa del Ministero per i beni culturali e ambientali n. 8 del 31 agosto 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1985) che, al secondo capoverso della «premessa», invita a tener conto del dibattito parlamentare sul decreto-legge n. 312 del 1985 in sede di conversione in legge e in particolare degli ordini del giorno e delle raccomandazioni rivolte al Governo e che il Governo si è impegnato ad osservare.

Si tratta di un esplicito riferimento all'ordine del giorno che «impegna il Governo a considerare consentiti oltre il taglio colturale del bosco e le altre attività previste dalla legge, anche il taglio di diradamento, l'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, i tagli di utilizzazione boschiva, i lavori di difesa forestale e di regimazione del corso d'acqua; gli strumenti di sistemazione idrogeologica di pendici; di conservazione del suolo, di drenaggio delle acque sotterranee».

A questo punto parrebbe eliminato ogni dubbio interpretativo a proposito dei «tagli di utilizzazione boschiva». Purtroppo, la circolare esplicativa del Ministro per i beni culturali e ambientali, prima citata, giunta al paragrafo riguardante le eccezioni dall'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica, ignora completamente i contenuti e le integrazioni suggerite dall'ordine del giorno, approvato dal Senato, e si limita a ribadire il dettato del decreto-legge n. 312 del 1985.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alla lamentata omissione testè indicata sono puntualmente seguite, in fase applicativa, difformità interpretative che un pò ovunque hanno provocato pesanti, complicate e *inutili lungaggini burocratiche che hanno inciso sulla tempestività, organizzazione e completezza delle operazioni di taglio.*

Occorre peraltro rilevare come il taglio del bosco - quando viene effettuato in modo conforme alla buona silvicoltura - rappresenti, in ultima analisi, semplicemente la corretta raccolta del «frutto pendente» della coltivazione, vale a dire della massa legnosa, quantitativamente e qualitativamente calcolata entro margini prudenziali, dell'incremento legnoso maturato in un certo lasso di anni e prelevabile dal bosco secondo le buone tecniche ed i più idonei criteri silvicolturali, in conformità alle norme delle specifiche leggi forestali.

È pertanto evidente che, praticando tagli di utilizzazione secondo le correnti regole suddette, non sussiste ipotesi di distruzione del bosco e che i tagli razionalmente eseguiti garantiscono la sicura perpetuazione del bosco stesso nelle migliori condizioni.

Si ritiene perciò opportuno fissare con chiarezza alcuni elementi normativi che consentano di superare le incompletezze, le lacune e, in alcuni casi, le incertezze interpretative, proprie dell'attuale testo legislativo.

In tal senso si rende necessaria la presente iniziativa diretta a modificare l'ottavo comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, così come attualmente risulta a seguito dell'integrazione attuata dalla legge n. 431 del 1985.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'ottavo comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono in particolare consentiti i tagli di diradamento, il taglio saltuario, l'avviamento del bosco ceduo ad alto fusto, i tagli di maturazione boschiva per i cedui e per l'alto fusto con tecniche compatibili all'uso delle risorse boschive, il trattamento da dirado con turni di riferimento di cento anni e variazioni a seconda della specie e degli usi locali, i lavori di difesa forestale, la regimazione dei corsi d'acqua, le opere di sistemazione idrogeologica di pendici, di conservazione del suolo, di protezione delle acque sotterranee e di prevenzione degli incendi, purchè conformi alle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle norme regionali in materia.

Art. 2.

1. Per l'arboricoltura da legno realizzata ai sensi dei regolamenti CEE del Consiglio n. 2328/91, del 15 luglio 1991, e n. 2080/92, del 30 giugno 1992, non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, se effettuata in rotazione aziendale su terreni reversibili.